



## Circolare n° 26 del 12.12.2023

# Versamento acconto IVA 2023

Entro il giorno **27 dicembre 2023** deve essere effettuato il versamento **dell'acconto dell'imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, a valere per l'esercizio in corso.

Come per i precedenti esercizi, per il calcolo dell'acconto dovuto, è possibile utilizzare alternativamente uno dei seguenti tre metodi:

- ✓ **METODO STORICO**: l'acconto è **pari all' 88%** del versamento (al lordo dell'acconto IVA 2022) relativo al mese di **dicembre 2022** (per i contribuenti **mensili**) o all'**ultimo trimestre dell'anno 2022** (per i contribuenti **trimestrali**);
- ✓ **METODO PREVISIONALE**: l'acconto è **pari ad almeno l'88%** dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di **dicembre** (contribuenti **mensili**) o per **l'ultimo trimestre** (contribuenti **trimestrali**) dell'anno in corso.

Tale metodo è consigliabile qualora risulti più vantaggioso rispetto al metodo storico; tuttavia, nel caso l'acconto versato risultasse inferiore a quanto effettivamente dovuto, sono previste sanzioni sulla minore somma versata.

- ✓ **METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**: l'acconto è **pari al 100%** dell'IVA dovuta sulle **operazioni annotate dal 1° dicembre al 20 dicembre 2023** (contribuenti **mensili**) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023 (contribuenti **trimestrali**).

Il versamento, da eseguirsi esclusivamente in via telematica, va effettuato tramite modello F24 con indicazione del **codice tributo 6013 (anno 2023) per i contribuenti mensili**, ovvero del **codice tributo 6035 (anno 2023) per i contribuenti trimestrali**.



## **Soggetti esonerati dal versamento**

---

Sono esonerati dal versamento dell'acconto IVA:

- A) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2023;
- B) i soggetti che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre 2023 (contribuenti **mensili**), ovvero entro il 30 settembre 2023 (contribuenti **trimestrali**);
- C) i soggetti che presentavano un credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente (2022);
- D) i soggetti che adottano il "**regime dei minimi**" o il "**regime forfetario**", ovvero i soggetti che con decorrenza 2023 sono usciti da detti regimi agevolativi;
- E) i soggetti che applicano il "**regime forfetario**", ai sensi della Legge 398/1991;
- F) i soggetti che nell'anno in corso hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili;
- G) i produttori agricoli esonerati, ai sensi dell'ex art.34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
- H) i soggetti esercenti attività di intrattenimento, ai sensi dell'art.74, comma 6, del D.P.R. 633/1972.

## **Sanzioni**

---

Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre ad interessi.

L'inadempimento può, comunque, essere regolarizzato mediante l'istituto del ravvedimento operoso, con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta a seconda della data di regolarizzazione.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse*

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

